

**ALLEGATO "A" REP. 87959 RACC. 34357
FONDAZIONE "CORTINA 2021"**

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata:

"CORTINA 2021".

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Cortina d'Ampezzo, Via Marangoi n.1 e può istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed ha per scopo la promozione e l'organizzazione, in ogni forma utile, dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, nonché delle manifestazioni delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate presso la stessa località di Cortina d'Ampezzo, ivi comprese le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino della stagione 2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021. Le attività, pertanto, sono quelle di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché di natura commerciale e finanziaria se ritenute utili e necessarie per l'ottenimento dell'obiettivo e in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di scopo di lucro. Le forme di gestione saranno autonome e democratiche, tenuto conto della rilevanza dell'evento, degli effetti sull'intero territorio regionale e dell'impatto mediatico che l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci comporta a livello mondiale. La Fondazione si impegna, pertanto, sin d'ora a salvaguardare i valori sportivi e culturali della città di Cortina d'Ampezzo, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva, nonché a far sì, per quanto possibile, che i propri partner operino in coerenza con tali valori. Ciò è volontà della Fondazione ed è coerente con lo scopo sociale dei Campionati Mondiali di sci, secondo quanto segnatamente voluto e richiesto dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS). Per volere di tutti i suoi componenti, la Fondazione si impegna sin d'ora a svolgere attività coerenti con tali valori e obiettivi, nella consapevolezza che le componenti turistiche, di tradizione locale e associazionistiche, a vario titolo, andranno rispettate e valorizzate. Inoltre la Fondazione potrà svolgere, sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, ogni attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie, per l'organizzazione di eventuali altri eventi e manifestazioni sportive da svolgersi, sia nel territorio di Cortina d'Ampezzo, che nella Regione Veneto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad

eccezione di quelle accessorie e/o strumentali a quelle statutarie. A tale ultimo riguardo, per il raggiungimento dei suoi scopi statutarie, e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, la Fondazione potrà svolgere, in via strumentale alla realizzazione degli scopi statutarie, tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare; è esclusa in ogni caso la funzione creditizia. La Fondazione potrà, per il raggiungimento dei propri scopi statutarie e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e private, la cui attività, da svolgere nell'ambito del territorio della Regione Veneto, sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in genere che svolgano, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, in via strumentale ed esclusiva attività connessa al perseguimento degli scopi statutarie;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in atti o contratti esistenti o comunque farsi carico delle obbligazioni di pagamento) che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci 2021 anche nelle fasi anteriori alla costituzione della Fondazione;

f) svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, con riferimento ai rapporti con il soggetto titolare dei diritti televisivi dei Campionati Mondiali di sci 2021, anche ai fini dell'individuazione ed adozione delle strategie commerciali maggiormente efficaci nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini dell'ottimizzazione dei flussi di ricavo conseguibili dall'organizzazione dell'evento;

g) sostenere, attraverso il proprio patrimonio, tutti i costi e tutte le spese relative alle attività prodromiche alla costituzione della Fondazione stessa.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

La Fondazione, fermo restando quanto previsto successivamente in materia di organi, potrà nominare un Comitato d'Onore e un Comitato Sostenitori con compiti esclusivamente di rappresentanza, ai quali potranno prendere parte, rispettivamente, le autorità pubbliche e i soggetti privati che contribuiranno a vario titolo all'organizzazione e/o alla promozione dei Campionati Mondiali di sci 2021.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Fondazione è fino al raggiungimento del suo scopo, che si intende conseguito anche attraverso il completamento delle attività successive allo svolgimento dei Campionati Mondiali di sci 2021, quali a titolo esemplificativo quelle di rendicontazione dell'evento e di illustrazione delle attività e dei risultati dello stesso.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della applicabile normativa codicistica e speciale nel tempo vigente.

TITOLO II

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

La Fondazione non ha fini di lucro e, pertanto, destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità. Gli utili e ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

Alla costituzione del patrimonio della Fondazione non partecipano i membri fondatori onorari.

In particolare, non partecipa alla costituzione del Patrimonio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, membro fondatore onorario della Fondazione, il quale partecipa alla Fondazione al solo fine di apportare le proprie conoscenze e la propria competenza tecnico-sportiva nella organizzazione di manifestazioni, senza assunzione di oneri o impegni finanziari a suo carico, iniziali o successivi, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

Non partecipa alla costituzione del Patrimonio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro fondatore onorario della Fondazione, la quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale, senza assunzione di oneri o impegni finanziari a suo carico, iniziali o successivi, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

Il patrimonio iniziale è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai membri fondatori ordinari Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia di Belluno e FISCI pari ad Euro 50.000,00, di cui la somma di Euro 15.000,00 costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia" previsto con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010. Ciascuno membro fondatore ordinario apporta al suddetto fondo di dotazione iniziale un importo pari ad 1/3 del valore totale del fondo medesimo;
- dall'apporto iniziale della Regione Veneto di Euro 5.000,00 destinati a incrementare il fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale potrà venire incrementato con:

- contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dallo Stato, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, e da altri Enti e Istituzioni Pubblici, da persone giuridiche e/o fisiche private, nonché da ogni altra devoluzione, pubblica o privata, a favore della Fondazione e per le finalità di cui al precedente Articolo 3, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- contributi, erogazioni e lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, previa delibera di destinazione a fondo patrimoniale del Comitato Esecutivo di Ge-

stione;

- eventuali contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a fondo patrimoniale.

Il fondo di gestione, da utilizzarsi per la realizzazione dello scopo della Fondazione, è costituito da:

- un apporto iniziale della Regione Veneto di complessivi Euro 95.000,00, interamente disponibili per la gestione;

- le risorse derivanti dal contratto con FIS per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci 2021;

- rendite e proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione;

- contributi e elargizioni dei soggetti sopra indicati, che non siano stati espressamente destinati al fondo patrimoniale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione e in generale il fondo di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo della Fondazione e al sostenimento dei costi e delle spese relative alle attività della Fondazione, incluse le attività prodromiche alla costituzione della Fondazione stessa.

TITOLO III
ARTICOLO 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Comitato Esecutivo di Gestione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale. Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella eventuale del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti il cui compenso sarà stabilito all'atto della loro nomina dal Consiglio d'Indirizzo.

Un compenso potrà, inoltre, essere riconosciuto a singoli componenti degli organi in caso di attribuzione di deleghe operative specifiche; tale compenso sarà attribuito in armonia alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

ARTICOLO 7
MEMBRI FONDATORI ORDINARI, ONORARI E SOSTENITORI

Sono denominati membri fondatori ordinari della Fondazione la Federazione Italiana Sport Invernali, il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno, nonché la Regione Veneto.

E' membro fondatore onorario il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito tecnico-sportivo nell'organizzazione di manifestazioni sportive, senza assumere alcun onere o impegno finanziario iniziale o successivo, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

E' membro fondatore onorario la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale.

Possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori, gli Enti Pubblici ed, in generale, le persone giuridiche pubbliche e/o private e le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che con-

dividono lo scopo della Fondazione e che contribuiscono mediante apporti in denaro ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'ammissione avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio d'Indirizzo che delibera motivatamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Dall'acquisizione della qualifica di membro sostenitore della Fondazione consegue il riconoscimento delle attribuzioni individuate nella medesima delibera. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con proprio regolamento la possibile suddivisione dei membri sostenitori in categorie. In ogni caso, l'appartenenza alla Fondazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e al versamento dei contributi in denaro nella misura fissata dal Consiglio d'Indirizzo con la deliberazione di accettazione.

La qualifica di membro si può perdere per uno dei seguenti motivi: a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno; b) per esclusione deliberata dal Consiglio d'Indirizzo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto, o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il membro che sia stato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. □ I membri che siano receduti o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un massimo di n. 12 (dodici) membri, così nominati: un Presidente nominato dai membri fondatori ordinari all'unanimità, tre membri nominati dal membro fondatore ordinario FIS, un membro nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due membri nominati dal membro fondatore onorario CONI, un membro nominato dal membro fondatore ordinario Comune di Cortina d'Ampezzo, un membro nominato dal membro fondatore ordinario Provincia di Belluno, un membro nominato dal Consiglio della FIS in Italia, un membro nominato dalla Regione Veneto, un membro nominato dal Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina.

Fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio d'Indirizzo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio d'Indirizzo che approva il bilancio del quinto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

Nell'ipotesi in cui un membro fondatore ordinario o onorario nomini il proprio legale rappresentante quale membro del Consiglio d'Indirizzo e, nel corso della durata del mandato, lo stesso cessi dalla carica ricoperta presso il membro che lo ha nominato, per qualunque ragione, egli decadrà automaticamente anche dal Consiglio d'Indirizzo e verrà sostituito di diritto dal nuovo legale rappresentante che sarà stato nominato.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio d'Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto a meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello dell'organo nel quale entra a far parte, preservando in ogni caso la proporzione di cui sopra tra i membri del Consiglio d'Indirizzo rispetto ai membri fondatori ordinari.

Il Consiglio d'Indirizzo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Comitato Esecutivo di Gestione.

Al Consiglio d'Indirizzo competono le seguenti attribuzioni: - attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nell'Atto Costitutivo e nello Statuto della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi;

- approvare gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Comitato Esecutivo di Gestione e verificare i risultati complessivi della gestione;

- approvare il "budget" annuale della Fondazione, su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione;

- esaminare ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;

- nominare il Segretario eventualmente scelto anche tra persone estranee al Consiglio d'Indirizzo;

- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;

- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;

- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;

- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

- proporre l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- deliberare in merito alla variazione del numero di componenti del Consiglio d'Indirizzo;

- deliberare in merito alla variazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo di Gestione, su proposta dello stesso;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni e suddividere in categorie i membri sostenitori;

- fissare la quota di adesione alla Fondazione;

- determinare eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Consiglio d'Indirizzo;

- nominare i membri del Comitato d'Onore e quelli del Comitato Sostenitori di cui al precedente Articolo 3.

Sarà in ogni caso necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal membro fondatore ordinario FISI con riferimento alle seguenti attribuzioni: (i) approvazione del "budget" annuale della Fondazione; (ii) esame e approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione; (iii) nomina dei membri del Comitato Esecutivo di Gestione; (iv) delibera di eventuali modifiche dello Statuto; (v) delibera in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del suo Patrimonio; (vi) delibera in merito alla variazione del numero di componenti del Consiglio d'Indirizzo; e (vii) delibera in merito alla variazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo di Gestione su proposta dello stesso.

Il Consiglio d'Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza,

dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito libro-verbali del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato in sede di Atto Costitutivo e successivamente dai membri fondatori ordinari all'unanimità ai sensi del precedente Articolo 8. Il Presidente dura in carica 5 anni, fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo. Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo e allo stesso è attribuita la rappresentanza della Fondazione.

ARTICOLO 10

COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE E AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Comitato Esecutivo di Gestione è composto da cinque membri. Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione. Gli altri membri sono tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo – eccezion fatta per i primi componenti nominati in sede di Atto Costitutivo – quali: oltre al Presidente, un membro proposto da FISF e un membro proposto dal CONI. Uno dei due membri di nomina del Consiglio d'Indirizzo dovrà essere indicato da FISF. I componenti del Comitato Esecutivo di Gestione restano in

carica 5 esercizi e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione ad eccezione delle persone indicate dai membri fondatori FISI e CONI e del Presidente. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Esecutivo di Gestione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Comitato Esecutivo di Gestione vengano a mancare, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile, preservando in ogni caso la proporzione di cui sopra tra i membri del Comitato Esecutivo di Gestione rispetto ai membri fondatori ordinari.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è organo esecutivo della Fondazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Comitato Esecutivo di Gestione in particolare:

- nomina il Direttore Generale e ne definisce i relativi poteri esecutivi, operativi e gestionali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- propone al Consiglio d'Indirizzo il "budget" annuale della Fondazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- sottopone i bilanci al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- propone al Consiglio d'Indirizzo modifiche sul numero di componenti del Comitato stesso;
- determina eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Comitato Esecutivo di Gestione.

Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza del Consiglio d'Indirizzo. Il Comitato Esecutivo di Gestione gestisce l'organizzazione tecnico-logistica dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 e di ogni altro evento e manifestazione sportiva nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo ovvero nella Regione Veneto sulla base del piano generale organizzativo e del "budget" approvato dal Consiglio d'Indirizzo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti, eventualmente attribuendo la qualifica di amministratore delegato.

Le riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno.

In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 11

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Comitato Esecutivo di Gestione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all'atto della nomina da parte del Comitato Esecutivo di Gestione, nonché la rappresentanza della Fondazione nei limiti conferiti dal Presidente del Consiglio d'Indirizzo.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dei fondi della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un presidente e da due membri effettivi, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità in materia contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da persone estranee alla Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, sentiti il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, il Presidente del CONI e il Presidente della FISI. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o i suoi componenti disgiuntamente, potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione, controllo e verifica.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione.

TITOLO IV

ARTICOLO 13

BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Il Comitato Esecutivo di Gestione redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo entro il mese di ottobre. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio

consuntivo può avvenire entro il 31 dicembre, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011.

I bilanci preventivi sono approvati entro il 30 novembre su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione dal Consiglio d'Indirizzo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo corretti principi contabili prescritti dal codice civile per le società di capitali e da quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ove applicabili in ragione delle peculiarità della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

ARTICOLO 14

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui l'estinzione è proposta dal Consiglio d'Indirizzo con deliberazione assunta all'unanimità.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe.

TITOLO VI

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Alessandro Benetton

" Paolo Talice